

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1661

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MORRONE

Modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni concernenti la rideterminazione dei circondari dei tribunali di Urbino e di Rimini

Presentata il 23 gennaio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 132, secondo comma, della Costituzione prevede che gli enti locali (comuni e province) possano distaccarsi dalla regione di appartenenza per aggregarsi a un’altra; esso testualmente sancisce che « Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra ». Pertanto, ai sensi di quanto prevede la citata disposizione, l’assetto dei confini delle autonomie territoriali, province e regioni, è oggetto di modifiche, anche significative, attivate dalle scelte dei comuni. Queste possono essere determinate da molteplici fattori di natura anche profonda-

mente diversa: di tipo fisico-geografico, storico culturale, istituzionale nonché economico-finanziario e fiscale. Nel luglio 2022, i presidenti delle province di Rimini e di Pesaro-Urbino hanno firmato il protocollo ricognitivo che sancisce il momento conclusivo del percorso di distacco dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla provincia di Pesaro-Urbino e il passaggio di detti comuni alla provincia di Rimini, un percorso iniziato due anni fa che giunge al termine con il coinvolgimento attivo degli amministratori, degli uffici delle due province e del commissario straordinario, nominato ai sensi della legge 28 maggio 2021, n. 84, che ha sancito il distacco dei due comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna nell’ambito della provincia di Rimini, stabilendo altresì che le regioni e le province provvedessero agli adempimenti attuativi

della legge di rispettiva competenza anche mediante accordi per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi. Le due province hanno condiviso i criteri di indirizzo per perfezionare il passaggio delle competenze con la massima semplificazione delle procedure, sottoscrivendo un documento d'intesa, il Protocollo ricognitivo delle azioni adottate e di intesa su quelle eventuali da adottare per il distacco, che individua tutte le procedure specifiche, dagli adempimenti per l'attuazione del processo di aggregazione al trasferimento dei beni, dagli atti e affari amministrativi pendenti al subentro nei contratti in essere, dalla gestione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale alla definizione degli aspetti finanziari.

Nel corso delle recenti elezioni comunali per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Sassofeltrio nel 2021 gli adempimenti di competenza della magistratura sullo svolgimento delle elezioni comunali sono stati svolti dal tribunale di Rimini e dalla corte di appello di Bologna, quale distretto di corte d'appello territorialmente più prossimo alle popolazioni interessate.

La presente proposta di legge ha come obiettivo il completamento dell'*iter* di distacco dei due comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini attraverso le necessarie modifiche alla Tabella A dell'ordinamento giudiziario e alla pianta organica degli uffici e dei tribunali interessati. A tale proposito, lo stesso firmatario della presente proposta di legge, mediante atto di sindacato ispettivo (interrogazione n. 4-00471 a risposta scritta del 14 febbraio 2023 indirizzata al Ministro della giustizia), «rilevava che la competenza nel settore giustizia non risultava ancora essere stata completata e che i territori dipendevano ancora rispettivamente dai tribunali di Pesaro e Urbino, costringendo i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio ad andare a difendersi o ad agire in un tribunale diverso da quello che dovrebbe essere competente a decidere», con ciò chiedendo al Ministero interrogato di adottare ogni iniziativa volta a modifi-

care i circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini e all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari di Pesaro e Rimini. Tuttavia, il Ministro interrogato, in data 5 aprile 2023, ha obiettato che «nessun adempimento derivante dalle modifiche dell'assetto amministrativo dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio può essere posto a carico dall'amministrazione della giustizia», poiché, similmente a quanto già sostenuto in precedenti pareri richiesti al medesimo Ministero in fattispecie analoghe, «le vicende amministrative relative ai singoli enti locali non rilevano rispetto alla individuazione dell'ambito di competenza per territorio degli uffici giudiziari e che solo una specifica modifica dell'ordinamento giudiziario, da operarsi con norma primaria, potrebbe determinare un mutamento di siffatta competenza. Pertanto, l'aggregazione dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio (entrambi caratterizzati da modesti valori sia per estensione territoriale sia per bacino di utenza — Montecopiolo presenta una superficie di 36 chilometri quadrati e 1.175 abitanti mentre Sassofeltrio si estende per 21 chilometri quadrati con una popolazione di 1.445 abitanti —) alla regione Emilia-Romagna non ha modificato la competenza per territorio del relativo circondario di appartenenza che, a norma del vigente assetto ordinamentale previsto dalla tabella A allegata al regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12, risulta essere il tribunale di Urbino» (...) «Del resto, va segnalato che non di rado le circoscrizioni giudiziarie e quelle amministrative non coincidono» (...) «In ultimo, per quanto concerne la richiesta di adeguamento degli organici dei tribunali di Pesaro e di Rimini, occorre in ogni caso rilevare che in occasione della procedura di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito, definita con il decreto del Ministro 14 settembre 2020, si è condivisa con il Consiglio Superiore della Magistratura la scelta di non prendere in considerazione il dato della popolazione del circondario di riferimento per gli uffici giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado, in quanto tale dato appare ormai scarsamente indicativo

ai fini della distribuzione della pianta organica e di fatto assorbito dal più significativo dato relativo alle iscrizioni annuali e pluriennali di periodo. Ne consegue che le misure di adeguamento degli organici possono essere adottate in funzione dei carichi di lavoro rilevati per gli uffici giudiziari interessati (carichi di lavoro sui quali non avrebbe comunque inciso in maniera significativa il distacco e l'aggregazione richiamati nell'atto di sindacato ispettivo in ragione delle modeste dimensioni dei comuni coinvolti), tenendo conto dell'ormai acquisito concetto della cosiddetta "revisione permanente" delle piante organiche degli uffici giudiziari, inteso come esigenza di una maggiore dinamicità delle piante organiche e della necessità di una costante revisione temporale delle stesse ».

La presente proposta di legge si rende tuttavia necessaria poiché, ad oggi, la competenza nel settore giustizia non risulta completata e i territori dipendono ancora

dal tribunale di Urbino, costringendo, tuttora, i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio ad andare a difendersi o ad agire in un tribunale diverso da quello che dovrebbe essere competente naturalmente a decidere.

Pertanto, la presente proposta di legge, composta da tre articoli, reca:

all'articolo 1, le modifiche alle tabelle A allegate, rispettivamente, all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente l'istituzione del giudice di pace;

all'articolo 2, una disciplina transitoria per i procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge;

all'articolo 3, una disposizione che prevede l'adeguamento, con decreto del Ministro della giustizia, delle piante organiche degli uffici giudiziari di Urbino e di Rimini.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche tabellari)

1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Urbino sono soppressi i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio;

b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio.

2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario di Urbino del distretto della corte di appello di Ancona, nella circoscrizione del giudice di pace di Macerata Feltria sono soppressi i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio;

b) nel circondario di Rimini del distretto della corte di appello di Bologna, nella circoscrizione del giudice di pace di Rimini sono inseriti i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

Art. 2.

(Disciplina dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni della presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 3.

(Modifiche delle piante organiche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Urbino e di Rimini.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0072730